

LA QUALITÀ DELLE LEGGI

REDATTORE: Carla Paradiso

1. PREMESSA

Il rapporto sulla legislazione del 2005-2006 segna uno spartiacque rispetto ai precedenti, poiché con la ottava legislatura entra in vigore il nuovo Statuto¹.

È da questa legislatura che i nuovi istituti e il nuovo processo avviato con l'approvazione dello Statuto produrranno i loro effetti.

Molti sono gli adempimenti che il nuovo Statuto dovrà realizzare per dare attuazione alle prescrizioni e ai precetti ivi contenuti; si pensi che per la sua concretizzazione sarà necessario approvare all'incirca 24 leggi, oltre a dotare il Consiglio regionale di un nuovo regolamento interno, necessario per applicare le nuove previsioni dello Statuto per il suo funzionamento.

In questa sezione, l'attenzione è posta, soprattutto, a quanto disposto dal titolo III del nuovo Statuto concernente le fonti normative. In particolare l'analisi riguarderà i dati relativi all'articolo 42 (regolamenti), all'articolo 44 (qualità delle fonti normative) e all'articolo 45 (controllo sulle leggi).

La presenza di 'norme sulla qualità delle norme' e di una specifica attività di controllo delle leggi, che oltrepassa il già conosciuto sindacato ispettivo, rappresentano importanti novità nel panorama dei nuovi statuti regionali.

La Toscana non è l'unica regione che ha inserito norme volte a salvaguardare la qualità normativa prevedendo istituti diversi per raggiungere tale scopo e tale obiettivo. Prendendo in considerazione 11 statuti, compresi sia gli statuti promulgati che quelli approvati solo in prima lettura in aula, si rinvengono ben 16 articoli e 55 commi che si occupano di qualità della normazione. Si va dal richiamo a principi generali sulla chiarezza e semplicità dei testi, alla predisposizione di testi unici, all'uso dell'abrogazione esplicita, fino ad arrivare a riferimenti puntuali al rispetto

¹ Per precisione il nuovo Statuto è entrato in vigore il 12 febbraio 2005, prima che terminasse la VII legislatura. Negli ultimi mesi della precedente legislatura quindi il nuovo Statuto non ha avuto che pochi effetti, tra i quali il passaggio dell'approvazione dei regolamenti alla Giunta regionale.

delle regole di tecnica legislativa, alla previsione di analisi valutative, preventive e successive, della legge. Vale la pena ricordare, inoltre, che lo Statuto toscano, come altri statuti, ha previsto un organo di garanzia statutaria con il compito di verificare l'aderenza delle fonti normative regionali alle disposizioni statutarie, tra le quali, quindi, anche il rispetto delle norme sulla qualità dei testi.²

L'introduzione della "qualità normativa" come obiettivo da raggiungere e mantenere tra quelli individuati dallo Statuto è interpretato commenti allo Statuto toscano come un progetto "costituzionalizzazione" della qualità normativa di cui almeno tre aspetti fondamentali rientrano nel dispositivo dell'articolo 44:

"il richiamo alla certezza del diritto, quale principio informante l'attività regionale, e direttamente tutelato da parte della Regione; l'obbligatorietà delle disposizioni volte a garantire la qualità delle fonti normative attraverso strumenti finalizzati all'organicità, alla chiarezza e alla semplicità delle procedure di approvazione delle stesse; il ruolo del testo unico, legislativo e regolamentare, nell'ambito della suddetta politica di semplificazione normativa."

Gli strumenti individuati per raggiungere e garantire la qualità delle norme assumono un rilievo decisivo all'interno delle scelte operate dalla politica nel nuovo Statuto toscano, poiché contribuiscono a rafforzare l'ambito democratico attraverso l'impegno a realizzare leggi più chiare, semplici e trasparenti.

Come si evidenzia ancora nel commentario allo Statuto:

"gli strumenti previsti dallo Statuto toscano per garantire la qualità della legislazione contemplano un sostanziale rinvio alle tecniche di drafting, l'utilizzo di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici (art. 44), la previsione di controlli *ex ante* sulle proposte di legge ed *ex post* sulla loro attuazione e sugli effetti prodotti nei confronti dei destinatari (art. 45): la scelta statutaria compiuta è particolarmente significativa perché quelli richiamati sono strumenti che rilevano in diversi momenti del processo legislativo, ma che sono strettamente collegati gli uni agli altri, permettendo

³ S. Panizza e E. Stradella *Qualità delle fonti normative*, in Statuto della Regione Toscana. Commentario (a cura di P. Caretti, M. Carli, E. Rossi) Torino, 2005, pag. 217.

² Degli undici statuti analizzati, solo uno, quello della Liguria non contiene alcuna disposizione relativa alla qualità della legislazione. (cfr. "i nuovi statuti regionale: lo stato dell'arte", OLI, aprile 2005)

di elaborare un percorso legislativo organico, chiaro, adeguato alle finalità che si intendono perseguire, consentendo di verificarne i risultati ed intervenire nuovamente apportando correzioni o integrazioni."⁴

Il rapporto sulla qualità delle leggi si delinea sempre più come uno degli strumenti in grado di offrire dati, analisi e ipotesi di riflessione e di comprensione al cittadino, alle forze sociali, civili ed economiche, ma anche allo stesso legislatore. A questo vuole contribuire la nuova impostazione offrendo un quadro ragionato delle politiche che la regione (*come assemblea e come esecutivo*) viene predisponendo attraverso i contenuti dei propri strumenti: leggi, regolamenti, piani e programmi, analizzati per ambito di argomento. Attraverso anche l'analisi del procedimento di formazione delle leggi, tenendo conto dei soggetti che vi partecipano e dei nuovi strumenti predisposti dallo Statuto nei rapporti tra giunta e consiglio (informativa ex articolo 48; parere preventivo sui regolamenti, parere preventivo sui bilanci degli enti dipendenti). Ancora, attraverso l'individuazione e l'analisi degli ambiti in cui più si trova ad operare la legge per evidenziare le aree in cui si esplica la normazione regionale toscana.

2. LA QUALITÀ DELLE FONTI NORMATIVE (ARTICOLO 44)

La Regione Toscana, ed il Consiglio in particolare, non è nuova ai temi della qualità. Partita da un'attenzione prima alla qualità normativa attraverso la applicazione delle regole di tecnica redazionale degli atti normativi (drafting), alla leggibilità, rintracciabilità e comprensibilità delle norme regionali, alla realizzazione di testi unici, attraverso l'uso dell'analisi tecnico normativa, dell'analisi di fattibilità e da ultimo dell'analisi di impatto della regolamentazione, ma anche della sperimentazione ed introduzione di clausole valutative propedeutiche all'introduzione di forme di valutazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali. Lo Statuto ha recepito quelle che erano le esperienze già maturate dando loro dignità, riconoscendone l'importanza e la positiva influenza per una legislazione di qualità.

L'analisi qui proposta pone l'attenzione alla 'quantità' di leggi che annualmente il Consiglio approva perché anche un eccessivo incremento dell'ordinamento normativo con norme e disposizioni che si sovrappongono

⁴ M. Picchi Controllo sulle leggi, in Statuto della Regione Toscana. Commentario (a cura di P. Caretti, M. Carli, E. Rossi) Torino, 2005, pag. 223.

possono portare ad un sistema poco trasparente. Difatti non da poco tempo gli studiosi parlano di 'inquinamento ed inflazione normativa' trasportando termini usati in altri ambiti per connotare fenomeni di degenerazione dei sistemi normativi.

Monitorare anche il numero delle leggi approvate annualmente ed il loro impatto sul numero complessivo delle leggi in vigore, insieme alla classificazione di tipologia normativa e ad una classificazione più strettamente tecnico-redazionale, fa parte degli strumenti atti a dare notizie sullo stato di salute e sulla qualità dell'ordinamento toscano.

3. LA QUALITÀ DELLE LEGGI

Dall'inizio della ottava legislatura il nuovo Consiglio ha approvato 22 leggi per l'anno 2005, se si contano anche le 33 leggi approvate nei primi mesi del 2005, al termine della settima legislatura, le leggi dell'anno 2005 sono 55 complessivamente. Per l'anno 2006, invece, 51 sono le leggi approvate⁵. Il numero complessivo dall'inizio della ottava legislatura, e fino al 31 dicembre 2006 è di 73 leggi.

Una chiave di lettura è data dal tipo di intervento normativo svolto dalla Regione in considerazione della potestà legislativa, concorrente o residuale, in base a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione (tabella 1).

TABELLA 1 - DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI IN FORZA DI POTESTÀ LEGISLATIVA

	POTESTÀ CONCORRENTE	POTESTÀ RESIDUALE (O ESCLUSIVA)	TOTALI
anno 2005 (*)	6 27,3%	16 72,7%	22
ANNO 2006	20 39,2%	31 60,8%	51

(*) I dati del 2005 partono dal maggio, inizio della ottava legislatura .

⁵ Va ricordato, come sempre, che i dati offerti in questa parte del rapporto sulla qualità delle leggi, in relazione alle leggi approvate possono leggermente differire dai dati offerti nella sezione del rapporto dedicata al procedimento legislativo ed in particolare alle proposte di legge. Tale differenza è data dal momento in cui si contano le leggi: dopo l'approvazione da parte dell'aula (nella sezione sul procedimento legislativo) o dopo la loro promulgazione ed effettiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, come per questa sezione sulla qualità delle leggi.

L'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge 3/2001, ha radicalmente mutato la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, anche se spesso non è ancora del tutto chiaro dove passa il confine tra la potestà dell'uno e delle altre e la Corte costituzionale è chiamata a delineare questa linea di separazione. Questo significa che l'attribuzione di una legge (materia) all'una o all'altra potestà non è sempre evidente.

In ogni caso, come si evince dai dati in tabella, sia per l'anno 2005 che per il 2006 è evidente la tendenza della Regione a legiferare soprattutto nelle nuove materie di propria esclusiva competenza.

Ancora di più è evidente dal confronto dei pochi dati a disposizione per gli anni 2004, 2005 e 2006 in cui la percentuale delle leggi approvate in via esclusiva risulta in aumento.

TABELLA 2 - DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI IN BASE ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA PER GLI ANNI 2004 – 2005 -2006

	ANNO 2004	ANNO 2005(*)	ANNO 2006
POTESTA' CONCORRENTE	39	24	20
	62,9%	43,6%	39,2%
POTESTA' RESIDUALE (O ESCLUSIVA)	23	31	31
	37,1%	56,4%	60,8%
TOTALI	62	55	51

^(*) il dato è riferito all'intero anno 2005

Classificando, invece, il corpo normativo dal punto di vista della tipologia normativa, le leggi si distribuiscono come risulta dalla tabella 3.

TABELLA 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI PER TIPOLOGIA NORMATIVA

TIPOLOGIA DELLE LEGGI	Anno 2005(*)		Anno 2006	
TIPOLOGIA DELLE LEGGI	NR	%	NR	%
ISTITUZIONALI	2	9,1	10	19,7
SETTORE	4	18,1	9	17,7
INTERSETTORIALI	0	0	0	0
PROVVEDIMENTO	2	9,1	2	5,9
INTERPRETAZIONE	0	0	3	3,9
MANUTENZIONE	9	40,9	19	37,2
BILANCIO	5	22,8	8	15,7
TOTALI	22	100	51	100

^(*) I dati del 2005 partono dall'inizio della ottava legislatura – maggio 2005.

Nei mesi iniziali della legislatura non si segnalano leggi di particolare importanza in nessuna delle categorie in cui si usa suddividere la legislazione. Escludendo le leggi che intervengono sul bilancio con variazioni ed assestamento, rendiconto e bilancio per l'anno successivo ed escludendo la legge finanziaria, la categoria maggiormente rappresentativa è quella che raccoglie le leggi di manutenzione, vale a dire quasi esclusivamente leggi di modifica. La tipologia delle leggi di manutenzione raccoglie più del 40% della legislazione approvata nel 2005. Ciò non toglie che ci sono stati anche degli interventi importanti come le norme che hanno reso possibile la figura del portavoce dell'opposizione, una novità introdotta dal nuovo Statuto. La fine dell'anno 2005 vede, in ogni caso, due leggi di settore di un certo peso: la legge in materia di tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana e la disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquicoltura. Quest'ultima si configura come una vera e propria legge di riordino della materia.

Per quanto riguarda l'analisi del 2006 l'azione legislativa regionale si esplica ancora in maniera preponderante attraverso un'attività di manutenzione della normativa precedentemente approvata, anche se la tipologia relativa evidenzia un leggero calo con il 37 percento circa contro il 40 dell'inizio della legislatura (maggio-dicembre 2005).

All'interno delle leggi di manutenzione si segnala la legge con la quale viene introdotta la disciplina dell'agenzia regionale di sanità (ARS), con una operazione di modifica puntuale ed espressa, all'interno della legge regionale 40/2005 concernente la disciplina del servizio sanitario regionale. Nel 2000 la legge istitutiva dell'ARS viene accorpata nel primo testo unico regionale in materia sanitaria (I.r. 22/2000). Nel 2005, in occasione della revisione sistematica della legge regionale 22/2000, sfociata nell'approvazione, a fine legislatura, della legge regionale 40/2005, la disciplina dell'ARS viene stralciata, rinviando ad una legge successiva la riforma complessiva. Una legge di modifica è lo strumento utilizzato affinché la legge regionale 40/2005 mantenga la sua qualità di contenitore complessivo della normativa sanitaria regionale.

All'interno delle leggi di manutenzione si segnala anche la seconda legge, in ordine di tempo, dedicata all'istituto della reviviscenza, cioè

abrogazione di norme già abrogate, istituto che fino ad anni recenti era desueto nella legislazione regionale toscana, a causa delle incertezze normative che rischia di introdurre nell'ordinamento normativo.

Le *leggi di settore* approvate toccano materie di un certo rilievo e sono leggi che tendono a dare una disciplina complessiva della materia o del settore: si tratta della legge di disciplina degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, delle disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese, delle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, dell'istituzione del servizio civile regionale. Altre norme riguardano più propriamente procedure di programmazione o lo svolgimento di funzioni amministrative.

Per le *leggi istituzionali* si va dalle norme in materia di polizia comunale e provinciale, alla costituzione di fondazioni con la preminente o esclusiva partecipazione della Regione, la istituzione di strutture adeguate a svolgere attività di informazione.

Nella tabella di seguito si confrontano i dati dell'inizio settima legislatura e i dati ricavati dallo stesso periodo della ottava legislatura:

TABELLA 4 – CONFRONTO DELLE TIPOLOGIE NORMATIVE DELLE LEGGI APPROVATE NEL PERIODO 2000-2001 (INIZIO VII LEGISLATURA) E LE LEGGI APPROVATE NEL PERIODO 2005-2006 (INIZIO VIII LEGISLATURA)

TIPOLOGIA DELLE LEGGI	ANNO 2000(**) 2001		ANNO 2005(**)-2006	
	NR	%	NR	%
ISTITUZIONALI	6	7,5	12	16,5
SETTORE	10	12,5	13	17,8
INTERSETTORIALI	0	0	0	0
RIORDINO	6	7,5	0	0
DELEGIFICAZIONE	1	1,3	0	0
PROVVEDIMENTO	3	3,8	4	5,5
INTERPRETAZIONE	0	0	3	4,1
MANUTENZIONE	33	41,2	28	38,3
BILANCIO	21	26,2	13	17,8
TOTALI	80	100	73	100

^(**) I dati del 2000 e del 2005 partono dall'inizio della settima legislatura (maggio 2000) e dall'inizio della ottava legislatura (maggio 2005).

Come si vede le differenze sono minime e tutte a favore della nuova legislatura, se ridurre la quantità di leggi e soprattutto le leggi modificative, è un valore positivo. Difatti sia i valori netti che i valori in percentuale denotano un leggero calo del numero di leggi approvate per il periodo iniziale della ottava legislatura (7 leggi in meno) ed una diminuzione sia pur minima delle leggi di manutenzione (5 leggi in meno sul totale delle leggi in numero assoluto, corrispondente ad un 2,9% in meno).

E' evidente che le leggi modificative, indicate alla voce manutenzione, di per sé non rappresentano un elemento necessariamente negativo. Ciò che rende tale categoria 'problematica' è l'uso eccessivamente frequente, in tempi troppo ravvicinati e spesso con ripetuti interventi sulla stessa legge. Un siffatto uso rende questa categoria evidentemente un elemento di inquinamento della legge, poiché rende quest'ultima di difficile comprensione.

La classificazione sulla base della *tecnica redazionale* usata per la stesura delle leggi evidenzia come la attività legislativa regionale si sostanzia nell'approvazione di testi nuovi.

- testo nuovo: 11 leggi per il 2005 e 26 leggi per il 2006 (bilancio: 5; interpretazione: 2; provvedimento: 3; settore: 9; istituzionale: 7);
- novella: 9 leggi per il 2005 e 18 per il 2006 (manutenzione: 18)
- tecnica mista: 2 leggi per il 2005 e 7 per il 2006 (bilancio: 3; manutenzione: 1; settore: 2; istituzionale: 1)

testo unico: nessuno

TABELLA 5 – DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI IN BASE ALLA TECNICA REDAZIONALE

TECNICA REDAZIONALE	2005	2006
Testo nuovo	11	26
Novella	9	18
Tecnica mista	2	7
Testo unico	0	0

Un ultimo dato interessante può essere costituito dalla presenza di leggi approvate su iniziativa dei consiglieri.

TABELLA 6 – LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE APPROVATE NEL CORSO DELL'OTTAVA LEGISLATURA (PERIODO MAGGIO 2005- DICEMBRE 2006) ED INCIDENZA SUL NUMERO TOTALE DELLE LEGGI PUBBLICATE

ANNO	NR. LR INIZIATIVA CONSILIARE	NR LR PUBBLICATE	INCIDENZA IN PERCENTUALE
2005 ⁶	6	22	27,3%
2006 ⁷	11	51	21,5%
Totali legislatura	17	73	23,3%

Tabella settima legislatura per confronto

DATI SETTIMA LEGISLATURA

TABELLA 7 — LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE APPROVATE NEL CORSO DELLA SETTIMA LEGISLATURA ED INCIDENZA SUL NUMERO TOTALE DELLE LEGGI PUBBLICATE

ANNO ⁸	NR. LR INIZIATIVA CONSILIARE	NR PUBBLICATE	PERCENTUALI
2000 ⁹	7	25	28,0%
2001	12	54	22,2%
2002	7	39	17,9%
2003	10	55	18,2%
2004	14	62	22,5%
2005	7	33	21,2%
Totali legislatura	57	268	21,2%

I dati relativi al periodo maggio 2005 - dicembre 2006 della ottava legislatura confermano la tendenza di una percentuale di approvazione delle leggi di iniziativa consiliare piuttosto buona. In termini percentuali, rispetto al numero totale delle leggi approvate in Consiglio, il dato del primo anno

⁶ Per l'anno 2005 il periodo considerato parte da maggio.

⁷ Per l'anno 2006 il periodo considerato va per l'intero anno.

⁸ Per gli anni 2000 e 2005 si fa riferimento all'inizio e alla fine della VII legislatura, quindi sono presi in considerazione i mesi da maggio a dicembre per il 2000 e da gennaio a marzo per il 2005.

della legislatura (i mesi che vanno da maggio a dicembre del 2005) si discosta di poco dal dato ottenuto nei corrispondenti mesi della settima legislatura (maggio-dicembre 2000). Lo stesso può dirsi per il 2006, il cui dato percentuale è più basso rispetto alle premesse dell'anno precedente (21,5% contro il 27,3 %), ma va tenuto presente che il numero complessivo delle leggi approvate è considerevolmente più alto, e resta in linea con i dati della precedente legislatura dove ad un primo periodo con una sostanziosa percentuale di approvazione delle leggi di iniziativa consiliare segue un secondo anno in cui il dato positivo sembra regredire.

TABELLA 8 - TIPOLOGIA DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE APPROVATE NELLA VIII LEGISLATURA

Anno	2005	2006	TOTALI LEGISLATURA
TIPOLOGIA	2005	2000	
Istituzionale	0	2	2
Settore	1	0	1
Intersettoriale	0	0	0
Riordino	0	0	0
Delegificazione	0	0	0
Testi unici	0	0	0
Provvedimento	0	2	2
Manutenzione	5	7	12
Totale leggi ad iniziativa consiliare per anno	6	11	17

Per il periodo preso in esame della ottava legislatura la tipologia maggiormente frequentata dall'iniziativa legislativa in termini di leggi approvate è la tipologia della manutenzione normativa.

4. TECNICA LEGISLATIVA, ABROGAZIONI E LEGGI IN VIGORE

"La buona qualità della legislazione supera l'inquinamento e l'inflazione legislativa, esalta il ruolo del legislatore sottraendo spazio all'interpretazione e garantendo equilibrio dei poteri presidia la certezza del diritto garantendo così i cittadini."¹⁰

Da "La semplificazione normativa, qualità normativa" di M. Gallinaro in "I nuovi statuti regionali: lo stato dell'arte", aprile 2005.

richiamo indiretto all'utilizzo di strumenti tecnici raggiungimento della qualità normativa da parte dell'articolo 44 non ha fatto altro che rafforzare l'esperienza toscana in tale materia, rendendola nel contempo più pronta a recepire le necessità di adattamento della tecnica a nuovi fenomeni, sviluppandosi per contrastarli o governarli. L'evoluzione della legislazione nel tempo presenta nuove modalità, nuove abitudini e spesso, di conseguenza, nuovi problemi. A mano a mano che se ne approfondisce l'uso si scoprono casi particolari non prima ben contemplati; evidenzia nuovi e più profonde problematiche della legislazione e della redazione delle leggi. La tecnica è chiamata anche ad essere duttile, ad offrire nuove soluzioni a nuovi vizi e si scontra con la richiesta di avere uno strumento stabile da parte degli operatori del settore. La legislazione toscana, ad esempio, vedeva un numero non particolarmente elevato di leggi di manutenzione (leggi di modifica), mentre si trova nelle ultime legislature ad avere una considerevole attività di modifica dei testi normativi, con punte anche del 50% sul corpo legislativo approvato nel corso di un anno. A volte ripetutamente sulle stesse norme e in tempi sempre più brevi (anche nello stesso anno di approvazione)¹¹.

Nel corso del 2005 e del 2006 proseguendo l'applicazione delle tecniche legislative e soprattutto del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi" è stato fatto uno sforzo congiunto da parte degli uffici legislativi di Giunta e Consiglio per elaborare formule e modelli di disposizioni normative da inserire nelle parti in cui si disciplinano i medesimi istituti o le medesime procedure nei diversi testi legislativi¹².

La standardizzazione di formule tipiche non è altro che un ulteriore tassello utile alla realizzazione della qualità della legislazione, essa si inquadra nell'ambito del più generale tema della qualità della legislazione nei confronti del quale si registra un'attenzione sempre più crescente, sia da parte della dottrina che da parte degli operatori del settore, anche in vista del grande sviluppo della normativa locale, nazionale e soprattutto comunitaria.

¹¹ Si veda anche la parte sul procedimento legislativo al paragrafo sulla manutenzione normativa.

¹² Il lavoro di ricerca di formule standardizzate ha trovato spunto dalla costituzione di un gruppo di lavoro OLI (Osservatorio legislativo interregionale) che si è dato come proprio obiettivo proprio l'elaborazione di formule standardizzate delle disposizioni normative di uso ricorrente nella legislazione regionale.

L'adozione delle formule standardizzate dunque predisposizione dei testi normativi da parte degli uffici consentendo al tempo stesso una migliore verifica da parte delle strutture preposte al controllo del testo. La standardizzazione è quindi non solo strumento di semplificazione ed omogeneizzazione, ma favorisce l'interpretazione uniforme delle norme consentendone una migliore fruibilità da parte degli utilizzatori.

Accanto all'opera di nuova produzione normativa è compito del legislatore liberare l'ordinamento da leggi che hanno svolto i loro effetti o che non rispondono più alle esigenze della società. Questa operazione di pulizia insieme a quella prevista dallo Statuto con l'approvazione di testi unici, ma anche insieme alle leggi di riordino, è alquanto necessaria per evitare che la normazione si avvicendi in modo non chiaro. Le regole di tecnica legislativa raccomandano di utilizzare sempre l'abrogazione esplicita e di non limitarsi ad usare formule di abrogazione implicite alguanto vaghe ed indeterminate, che costringono gli utenti, siano essi semplici cittadini, oppure operatori, ad uno sforzo per rintracciare tra la disciplina precedente le norme in contrasto con le nuove disposizioni e per discernere quel che della precedente disciplina rimane in vita e quel che può considerarsi non più applicabile. La Regione Toscana richiamando l'uso delle abrogazioni esplicite per i testi unici direttamente nello Statuto, ma già con l'adozione ufficiale¹³ del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" ha dato risalto all'uso di questa regola di draftig, assegnandole, come si diceva all'inizio della sezione, un rilievo quasi "costituzionale".

Nei due anni considerati focalizzando anche le modalità d'uso delle abrogazioni si notano difficilmente abrogazioni implicite. Si afferma invece l'uso della abrogazione differita all'entrata in vigore di altri atti, per lo più regolamenti di attuazione.

Tenendo conto delle leggi abrogate, eccetto quelle soggette ad abrogazione differite e non ancora arrivate in essere, delle leggi di mera modifica e delle leggi di bilancio che usualmente non vengono conteggiate nel calcolo complessivo si stima che alla fine del 2006 le leggi regionali toscane in vigore sono 548.

¹³ Il manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" è stato adottato dal Consiglio regionale della Toscana con decisione dell'Ufficio di presidenza n. 11 dell'11 giugno 2002. Il manuale è stato adottato anche dalla Giunta regionale con decisone n. 9 de l 23 dicembre 2002.

5. LA QUALITÀ DEI REGOLAMENTI

Dopo la nota vicenda del potere regolamentare passato dalla competenza di Consiglio a quella di Giunta a seguito dell'interpretazione della prima riforma costituzionale e il successivo 'ritorno' dei regolamenti all'approvazione consiliare, il nuovo Statuto ha fatto chiarezza legittimando l'esercizio del potere regolamentare da parte dell'esecutivo, anche se non in maniera esclusiva.

L'articolo 42 dello Statuto attribuisce la competenza alla Giunta in materia di regolamenti di attuazione delle leggi regionali e per i regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie. La competenza non è però esercitabile dalla Giunta senza tener conto del Consiglio, infatti, in entrambe le fattispecie, sia in presenza di regolamenti di attuazione di leggi regionali che di regolamenti in attuazione di normativa comunitaria, l'esecutivo deve sottoporre la proposta di regolamento al parere obbligatorio della commissione competente per materia¹⁴. Nulla dice, però, lo Statuto sull'esito del parere presso la Giunta regionale, né al momento vi è alcuna disposizione nella disciplina del regolamento interno.

Lo Statuto toscano attribuisce, inoltre, una competenza regolamentare al Consiglio nel caso dei cosiddetti regolamenti "delegati" dallo Stato alle regioni nelle materie statali di competenza legislativa esclusiva.

L'emanazione dei regolamenti, sia se approvati dalla Giunta che dal Consiglio, spetta al Presidente della Giunta regionale.

Di fronte a questa diversa distribuzione della competenza regolamentare tra i poteri regionali, essa è stata esercitata nei due anni analizzati come si evince dai dati rilevati.

Per il periodo considerato, maggio 2005 – dicembre 2006 tutti i regolamenti emanati sono stati approvati dalla Giunta. Nel 2005 sono stati emanati 9 regolamenti tutti in attuazione di leggi regionali.

Per il 2006 i regolamenti emanati sono stati 14, di cui 2 in esecuzione di disposizioni comunitarie e i rimanenti in attuazione di leggi regionali, come si evince anche dalla titolazione dei suddetti regolamenti.

Per un'analisi dei pareri espressi sulle proposte di regolamenti inviati dalla Giunta alle commissioni competenti si rinvia alle relazioni svolte.

Al 31 dicembre 2006 si possono considerare in vigore 81 regolamenti. Tale dato si ottiene con lo stesso metodo usato per il calcolo delle leggi in vigore cioè sommando i regolamenti approvati e sottraendo il numero dei regolamenti abrogati e i regolamenti di mera modifica.

Le materie interessate dai 9 regolamenti di attuazione sono per il 2005:

- *ordinamento istituzionale*: 1 regolamento in materia di personale ed amministrazione;
- *sviluppo economico*: 5 regolamenti, di cui 1 in materia di commercio e fiere, 2 in materia di agricoltura, 2 per quanto riguarda caccia e pesca.
- *territorio, ambiente e infrastrutture*: 1 regolamenti in materia di territorio ed urbanistica;
- *multisettore*: in questa categoria, che raccoglie tutti i regolamenti non ascrivibili, per diversi motivi agli altri settori, sono inseriti 2 regolamenti.

Per i 14 regolamenti emanati nel 2006, sempre dalla Giunta la suddivisione per materia dà i sequenti risultati:

- ordinamento istituzionale: 1 personale ed amministrazione,
- sviluppo economico: 1 agricoltura, 1 commercio e fiere, 1 turismo
- *territorio e ambiente*: 2 protezione civile, 2 protezione ambientale, 1 territorio e urbanistica,
- servizi alla persona: 1 tutela salute, 2 alimentazione
- *multisettore*: 2 regolamenti

Il Consiglio ha emanato, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, propri regolamenti interni di organizzazione, compresa una consistente modifica del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Statuto. 15. Le modifiche al regolamento interno accolgono le novità introdotte dallo Statuto rispetto alla precedente impostazione e, in particolare, riguardano le funzioni del presidente del Consiglio, le funzioni dell'ufficio di presidenza; il portavoce dell'opposizione, le commissioni permanenti (composizione, durata, attività, partecipazione, verbalizzazione, pubblicità delle sedute), le commissioni in sede referente, i

La modifica al regolamento interno è stata approvata nel dicembre 2006, ma è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale del gennaio 2007.

rapporti commissione - Giunta, le consultazioni, la discussione in commissione, le commissioni speciali e le commissioni d'inchiesta, la commissione di controllo, la commissione pari opportunità, la programmazione dei lavori e l'ordine del giorno del Consiglio, la presentazione delle proposte di legge, il procedimento per le proposte di legge di iniziativa popolare, il rapporto con la Giunta regionale su atti di competenza consiliare, il diritto di accesso dei consiglieri.


Già alla fine della scorsa legislatura l'assemblea aveva votato una piccola modifica al regolamento per introdurre il portavoce dell'opposizione.

6. RAPPORTO TRA LEGGI E REGOLAMENTI

Per ricostruire l'andamento degli atti normativi e regolamentari approvati dall'inizio della settima legislatura fino al dicembre 2006 della ottava legislatura si produce la tabella prospettica dei dati rilevati ed il corrispondente grafico:

TABELLA 9 - NUMERO REGOLAMENTI EMANATI NELLA VII LEGISLATURA E NELLA VIII LEGISLATURA

Anno	NR REGOLAMENTI	NR LEGGI
2000 (INIZIO 7^ LEG.)	5 (+4= 9)	25 (82 ANNO INTERO)
2001	12	54
2002	8	39
2003	13	55
2004	16	62
2005	18 (9 +9)	55 (33+22)
2006	14	51



Dalla tabella, ma ancora di più dalla sua rappresentazione grafica, se si eccettua il dato del 2005, sembra che i regolamenti diminuiscano al diminuire delle leggi. Sicuramente sono aumentati con l'andare del tempo, ma con andamento discontinuo si veda il dato del 2002 (8 regolamenti) in calo rispetto agli anni precedenti e il dato del 2006, anch'esso in diminuzione rispetto ai numeri degli anni precedenti.

Se si fa riferimento ai regolamenti in vigore alla fine di ciascun anno analizzato nei precedenti rapporti, dati incompleti perché la verifica parte dall'anno 2002, si hanno i seguenti dati: dall'inizio del 2000 al 31 dicembre 2002 i regolamenti pubblicati sono 29, più 2 regolamenti interni. Dall'inizio della legislatura (maggio 2000) al 31 dicembre 2002 risultano emanati 25 regolamenti. Dalla verifica svolta nel 2002 per stimare il numero dei regolamenti vigenti al 31 dicembre 2002 risultava che i regolamenti vigenti erano 45.

Al 31 dicembre 2003 i regolamenti in vigore si stimavano nel numero di 49. Al 31 dicembre 2004 i regolamenti in vigore risultavano nel numero di 57. Alla fine della settima legislatura i regolamenti vigenti sono 65. Al 31 dicembre 2006 si possono considerare in vigore 81 regolamenti.

7. I TESTI UNICI LEGISLATIVI E I TESTI UNICI REGOLAMENTARI

In questo primo scorcio di legislatura, nonostante quanto previsto dal nuovo Statuto all'articolo 44, comma 1, non ci sono testi unici legislativi e nemmeno testi unici di natura regolamentare. La Giunta regionale, nella predisposizione dell'agenda normativa pluriennale $(2006-2010)^{16}$, che esplicita quanto già indica in tale materia il programma regionale di sviluppo $2006-2010^{17}$, ha specificato già alcuni settori dove intende intervenire con i testi unici. In particolare si segnala il testo unico in materia di attività internazionale e il testo unico sull'artigianato programmati per l'anno 2007, il testo unico della normativa ambientale e il testo unico della disciplina di valorizzazione e fruizione dei beni culturali e delle attività culturali e dello spettacolo per il 2008. L'agenda prevedeva anche un testo unico da approntare per il 2006, cioè il testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento della Regione Toscana, ma non risulta arrivata alcuna proposta di testo unico nell'anno 2006.

In ogni caso occorre ricordare che la Regione Toscana ha aperto la propria campagna di riordino della legislazione regionale già nella scorsa legislatura, anzi per essere precisi il primo testo unico, in materia di turismo, risale al marzo del 2000.

La Giunta regionale aveva approvato nel febbraio 2000 un progetto speciale di riordino ed accorpamento dell'ordinamento regionale toscano, titolato "Una Toscana più efficiente e meno burocratica". Da allora ha approvato 3 testi unici legislativi, 1 testo unico regolamentare, numerose leggi di riordino settoriale.

Sarà interessante aspettare la presentazione dei prossimi testi unici, sia legislativi che regolamentari, perché corrisponderà alla prima applicazione delle definizioni di testo unico di mero coordinamento o cosiddetto compilativo e quindi soggetto ad una procedura di approvazione abbreviata perché sottoposto a votazione unica, rispetto ai testi unici innovativi che seguiranno il normale procedimento di approvazione delle leggi quindi con approvazione articolo per articolo e votazione finale sull'intera legge.

L'agenda normativa è stata approvata con decisione di giunta n. 5 del 2 ottobre 2006 e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 18 ottobre 2006.

¹⁷ Il programma di sviluppo regionale 2006-2010 è stato approvato con risoluzione n. 13 del 19 luglio 2006.

8. L'IMPROCEDIBILITÀ E IL CONTROLLO

Il comma 7, che chiude l'articolo 44, prevede l'istituto dell'improcedibilità delle proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione. La dichiarazione di improcedibilità è affidata al Presidente del Consiglio, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, e la si dichiara nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno (art. 13 dello Statuto – funzioni del Presidente del Consiglio).

Con le ultime modifiche al regolamento interno sono stati indicati alcuni casi di improcedibilità: le proposte di legge (e di regolamento) che non sono redatte in articoli o non sono accompagnate da una relazione che spieghi i motivi dell'iniziativa, gli obiettivi che si propone di raggiungere e i suoi contenuti essenziali. Sono, inoltre, dichiarate improcedibili le proposte di legge che abrogano o modificano, anche solo parzialmente, testi unici se tali modifiche o abrogazioni non sono previste in modo espresso. Infine, anche le proposte di legge che, comportando spese o minori entrate, non indicano l'ammontare della spesa o della minore entrata ed i mezzi per farvi fronte, con la conseguente variazione di bilancio, possono essere dichiarate improcedibili dal Presidente del Consiglio, ma solo dopo l'inutile decorso del termine assegnato per le opportune correzioni ed integrazioni. (art. 89 del regolamento interno del Consiglio regionale).

L'improcedibilità può essere definito strumento sanzionatorio posto a tutela della qualità normativa.

È d'obbligo citare, parlando di strumenti di controllo e verifica della qualità anche il Collegio di garanzia (art. 57 dello Statuto in quanto istituto che "può svolgere una funzione di verifica del rispetto delle previsioni statutarie in materia di qualità delle fonti normative e della legge regionale sulla normazione in quanto norma interposta), dal momento che ad esso spetta il compito di riscontrare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto."¹⁸

_

¹⁸ Picchi, op. cit.

APPENDICE CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA

CONCORRENTE

ANNO 2005

- 1) Legge regionale 16 settembre 2005, n. 55 (Integrazione alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 "Legge finanziaria per l'anno 2005")
- 2) Legge regionale 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 "Assistenza a favore dei profughi" ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 "Normativa organica per i profughi")
- 3) Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana.)
- 4) Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale". Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005)
- 5) Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006)
- 6) Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 72 (Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale")

ANNO 2006

- 1) Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)
- 2) Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)

- 3) Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari)
- 4) Legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionale e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione Toscana esercita poteri di indirizzo e controllo)
- 5) Legge regionale 5 aprile 2006, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 "Legge finanziaria per l'anno 2006")
- 6) Legge regionale 8 maggio 2006, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 "Norme in materia di bonifica" e alla legge regionale 28 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati")
- 7) Legge regionale 30 maggio 2006, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo")
- 8) Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
- 9) Legge regionale 21 giugno 2006, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di costruzione realizzate in zone sismiche)
- 10) Legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico)
- 11) Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale". Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità)
- 12) Legge regionale 10 luglio 2006, n. 29 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 2006, n. 24 (a.c.). "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità").

- 13) Legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)
- 14) Legge regionale 28 luglio 2006, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 "Legge finanziaria per l'anno 2006")
- 15) Legge regionale 1 agosto 2006, n. 42 (Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale)
- 16) Legge regionale 2 agosto 2006, n. 46 (Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica regionale, in applicazione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248". Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 "Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica")
- 17) Legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)
- 18) Legge regionale 21 novembre 2006, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 "Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico")
- 19) Legge regionale 28 novembre 2006, n. 60 (Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo, 1998, n. 112 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento". Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")
- 20) Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007)

RESIDUALE

ANNO 2005

- 1) Legge regionale 12 maggio 2005, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologia e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini "Blue-tongue"")
- 2) Legge regionale 9 giugno 2005, n. 44 (Portavoce dell'opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione in materia di organizzazione e personale")
- 3) Legge regionale 27 giugno 2005, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 "Nuova disciplina sull'assegnazione ai Gruppi consiliari dei mezzi necessari per le loro funzioni")
- 4) Legge regionale 25 luglio 2005, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3")
- 5) Legge regionale 2 agosto 2005, n. 49 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2004)
- 6) Legge regionale 2 agosto 2005, n. 50 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007. Assestamento)
- 7) Legge regionale 16 settembre 2005, n. 56 (Bilancio di previsione per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007)
- 8) Legge regionale 30 settembre 2005, n. 57 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici)
- 9) Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58 (Disposizioni sul gruppo misto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale" ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 "Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni").

- 10) Legge regionale 15 novembre 2005, n. 60 (Anticipazione di cassa in favore dei Comuni di Carrara e Massa e della Provincia di Lucca per la sottoscrizione di aumento di capitale sociale nella Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a.)
- 11) Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzione dell'Avvocatura regionale.)
- 12) Legge regionale 6 dicembre 2005, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 "Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione")
- 13) Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura)
- 14) Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 68 (Modificazioni delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Fivizzano e Casola in Lunigiana)
- 15) Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 71 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006 2008)
- 16) Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana)

ANNO 2006

- 1) Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale)
- 2) Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 2 (Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006 2008. Prima variazione)
- 3) Legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4 (Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 "Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti")
- 4) Legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino sella legislazione regionale in materia di organizzazione e personale" ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 "Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei

- mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni" e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58)
- 5) Legge regionale 1 marzo 2006, n. 6 (Modifica della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 "Disciplina del gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto")
- Legge regionale 17 marzo 2006, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2004, n. 26 "Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda")
- 7) Legge regionale 21 marzo 2006, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 "Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (CSPO). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269")
- 8) Legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale)
- 9) Legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese)
- 10) Legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana)
- 11) Legge regionale 9 giugno 2006, n. 23 (Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)")
- 12) Legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica)
- 13) Legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionale in materia di beni culturali e paesaggisti, attività culturali e spettacolo)
- 14) Legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali)
- 15) Legge regionale 24 luglio 2006, n. 33 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2005)

- 16) Legge regionale 24 luglio 2006, n. 34 (Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. Assestamento)
- 17) Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale)
- 18) Legge regionale 28 luglio 2006, n. 36 (Ambito di applicazione nell'ordinamento regionale dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Legge finanziaria per il 2006").
- 19) Legge regionale 28 luglio 2006, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006/208 Seconda variazione)
- 20) Legge regionale 1 agosto 2006, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura").
- 21) Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione)
- 22) Legge regionale 6 ottobre 2006, n. 47 (Interpretazione autentica dell'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 "Testo unico delle leggi sul personale")
- 23) Legge regionale 2 novembre 2006, n. 53 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 "Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana")
- 24) Legge regionale 16 novembre 2006, n. 54 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 3 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici)
- 25) Legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)
- 26) Legge regionale 21 novembre 2006, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 "Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese)
- 27) Legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale)

- 28) Legge regionale 28 novembre 2006, n. 59 (Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana società consortile a responsabilità limitata)
- 29) Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing")
- 30) Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del Consorzio")
- 31) Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 65 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009)

CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA NORMATIVA

ELENCO PER TIPOLOGIA

LEGGI ISTITUZIONALI

Anno 2005

1) Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzione dell'Avvocatura regionale.)

2) Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 68

Modificazioni delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Fivizzano e Casola in Lunigiana)

Anno 2006

1) Legge regionale 3 aprile 2006, n. 12

Norme in materia di polizia comunale e provinciale

2) Legge regionale 3 aprile 2006, n. 13

Trattamento dei dati sensibile e giudiziari da parte della Regione Toscana, azienda sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione Toscana esercita poteri di indirizzo e controllo

3) Legge regionale 9 giugno 2006, n. 22

Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana

4) Legge regionale 21 giugno 2006, n. 25

Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica

5) Legge regionale 11 luglio 2006, n. 31

Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali

6) Legge regionale 1 agosto 2006, n. 42

Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

7) Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43

Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione.

8) Legge regionale 2 novembre 2006, n. 52

Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007

9) Legge regionale 28 novembre 2006, n. 58

Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

10) Legge regionale 28 novembre 2006, n. 59

Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana – società consortile a responsabilità limitata

LEGGI DI SETTORE

Anno 2005

1) Legge regionale 2 novembre 2005, n. 59

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 "Assistenza a favore dei profughi" ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 "Normativa organica per i profughi"

2) Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64

Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana.)

3) Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66

Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura (**RIORDINO**)

4) Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73

Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana

Anno 2006

1) Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale

2) Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio

3) Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9

Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

4) Legge regionale 8 maggio 2006, n. 17

Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese

5) Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

6) Legge regionale 29 giugno 2006, n. 26

Istituzione delle commissioni ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico.

7) Legge regionale 29 giugno 2006, n. 27

Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggisti, attività culturali e spettacolo

8) Legge regionale 10 luglio 2006, n. 30

Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati

9) Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 Istituzione del servizio civile regionale.

LEGGI PROVVEDIMENTO

Anno 2005

1) Legge regionale 30 settembre 2005, n. 57

Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

2) Legge regionale 15 novembre 2005, n. 60

Anticipazione di cassa in favore dei Comuni di Carrara e Massa e della Provincia di Lucca per la sottoscrizione di aumento di capitale sociale nella Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a.)

Anno 2006

1) Legge regionale 16 novembre 2006, n. 54

Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

2) Legge regionale 20 novembre 2006, n. 55

Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

LEGGI DI INTERPRETAZIONE

Anno 2006

1) Legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti)

2) Legge regionale 28 luglio 2006, n. 36

Ambito di applicazione nell'ordinamento regionale dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006).

3) Legge regionale 6 ottobre 2006, n. 47

Interpretazione autentica dell'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale)

LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA

ANNO 2005

1) Legge regionale 12 maggio 2005, n. 43

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 8Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologia e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini "Blue-tongue")

2) Legge regionale 9 giugno 2005, n. 44

Portavoce dell'opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione in materia di organizzazione e personale"

3) Legge regionale 27 giugno 2005, n. 45

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 "Nuova disciplina sull'assegnazione ai Gruppi consiliari dei mezzi necessari per le loro funzioni"

4) Legge regionale 25 luglio 2005, n. 47

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3"

5) Legge regionale 16 settembre 2005, n. 55

Integrazione alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 "Legge finanziaria per l'anno 2005"

6) Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58

Disposizioni sul gruppo misto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale" ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 "Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni"

7) Legge regionale 6 dicembre 2005, n. 65

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 "Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione"

8) Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67 (

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale". Interpretazione autentica dell'articolo 59 della lr 40/2005)

9) Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 72

Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale"

ANNO 2006

1) Legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5

Disciplina del gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino sella legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni) e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58

2) Legge regionale 1 marzo 2006, n. 6

Modifica della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto)

3) Legge regionale 17 marzo 2006, n. 10)

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2004, n. 26 (Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda)

4) Legge regionale 21 marzo 2006, n. 11

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (CSPO). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269)

5) Legge regionale 5 aprile 2006, n. 14

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006)

6) Legge regionale 8 maggio 2006, n. 16

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) e alla legge regionale 28 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

7) Legge regionale 30 maggio 2006, n. 19

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo)

8) Legge regionale 9 giugno 2006, n. 23)

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana")

9) Legge regionale 21 giugno 2006, n. 24

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche

10) Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità

11) Legge regionale 10 luglio 2006, n. 29

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 2006, n. 24 (a.c.). (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale". Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità).

12) Legge regionale 28 luglio 2006, n. 37

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

13) Legge regionale 1 agosto 2006, n. 41

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).

14) Legge regionale 2 novembre 2006, n. 53

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana)

15) Legge regionale 21 novembre 2006, n. 56

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese)

16) Legge regionale 21 novembre 2006, n. 57

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico)

17) Legge regionale 28 novembre 2006, n. 60

Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo, 1998, n. 112 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento). Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

18) Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)

19) Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 63

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del Consorzio)

LEGGI DI BILANCIO

Anno 2005

- Legge regionale 2 agosto 2005, n. 49
 Rendiconto generale per l'anno finanziario 2004
- Legge regionale 2 agosto 2005, n. 50
 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007. Assestamento
- 3) Legge regionale 16 settembre 2005, n. 56
 Bilancio di previsione per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007
- 4) Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 Legge finanziaria per l'anno 2006
- 5) Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 71
 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006 2008

Anno 2006

- Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 2
 Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006 2008. prima variazione.
- 2) Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3

Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3) Legge regionale 24 luglio 2006, n. 33 Rendiconto generale per l'anno finanziario 2005.

4) Legge regionale 24 luglio 2006, n. 34

Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. Assestamento.

5) Legge regionale 28 luglio 2006, n. 38

Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006/208 – Seconda variazione.

6) Legge regionale 5 ottobre 2006, n. 46

Disposizione per il contenimento della spesa pubblica regionale, in applicazione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazione in legge 4 agosto 2006, n. 248 Modifiche all'articolo 1 della regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)

7) Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 64 Legge finanziaria per l'anno 2007

8) Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 65

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009